



Giunta Regionale della Campania

Procedura di gara n. 3588/AP/2023

Procedura aperta telematica per l'affidamento, per la durata di quindici anni, della concessione di coltivazione ai fini dello sfruttamento del giacimento delle acque termali da denominarsi “Acqua Petra”, ricadente nel Comune di Telese Terme (BN).

CIG: 9608455BE4

CPV: 98332000-9

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

- Art. 1 □ Stazione Appaltante e riferimenti**
- Art. 2 □ Oggetto della Concessione**
- Art. 3 □ Valore della Concessione**
- Art. 4 □ Importo a base d'asta**
- Art. 5 □ Durata della Concessione**
- Art. 6 □ Procedura di gara**
- Art. 7 □ Requisiti di partecipazione**
- Art. 8 □ Avvalimento**
- Art. 9 □ Garanzie Offerte**
- Art. 10 □ Sopralluogo**
- Art. 11 □ Oneri concessori**
- Art. 12 □ Modalità di presentazione dell'offerta**
- Art. 13 □ “Busta A” – Documentazione Amministrativa**
- Art. 14 □ “Busta B” - Offerta tecnica**
- Art. 15 □ “Busta C” - Offerta economica**
- Art. 16 □ Criteri di aggiudicazione**
- Art. 17 □ Raggruppamenti di Imprese e Consorzi**
- Art. 18 □ Soccorso istruttorio**
- Art. 19 □ Svolgimento operazioni di gara**
- Art. 20 □ Aggiudicazione della Concessione e stipula della Convenzione**
- Art. 21 □ Definizione delle Controversie**
- Art. 22 □ Trattamento dei dati personali**

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE E RIFERIMENTI

1. La Stazione Appaltante è la Giunta Regionale della Campania, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81.
2. La procedura di gara è affidata all'Ufficio Speciale Grandi Opere – Staff 60.06.92 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare”, PEC: centraleacquisti@pec.regione.campania.it
3. Il contratto con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato dalla Direzione Generale Sviluppo economico e Attività produttive – UOD 50.02.02, PEC: uod.500202@pec.regione.campania.it
4. Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa Raffaella Farina, mail: raffaella.farina@regione.campania.it;
5. Responsabile della procedura: dott.ssa Anna Belfiore, mail anna.belfiore@regione.campania.it
6. La documentazione di gara, necessaria per formulare l'offerta, è disponibile sul “Portale Gare” al quale si ha accesso tramite l'home page del sito istituzionale della Regione Campania (www.regione.campania.it - link “Bandi e Gare”). Eventuali richieste di chiarimenti (FAQ) dovranno pervenire **esclusivamente attraverso il Portale delle gare della Centrale Acquisti**, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara, **previa registrazione**.
7. I chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Le risposte verranno fornite fino a 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, ex art. 74, comma 4 del Codice, e saranno accessibili nella sezione “chiarimenti” della presente procedura di gara sul Portale di cui al precedente punto 6.
8. Non è ammessa altra modalità per la richiesta di chiarimenti.
9. Codice identificativo di gara (CIG): 9608455BE4
10. Nell'ambito del presente documento sarà utilizzata la seguente terminologia:
 - **Codice:** è il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 - **Regolamento:** è il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/06” (ex Codice dei Contratti) limitatamente alle disposizioni che rimangono in vigore transitoriamente in base all'art. 216 del d.lgs. n. 50/2016;
 - **Autorità:** è l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 - **S.A.:** è la Stazione Appaltante;
 - **Portale:** è il Portale Gare dell'Ufficio Speciale UOD 01 Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture;
 - **Operatore Economico:** è quello specificato dall'art. 3, lettera p) del Codice;

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione ha ad oggetto lo sfruttamento del giacimento di acque termali da denominarsi “Acqua Petra” e l'utilizzo delle pertinenze relative all'estrazione dal giacimento poste all'interno dell'area di concessione, ricadente nel Comune di Telesse Terme (BN).
2. Codice NUTS: ITF32.
3. CPV: 98332000-9
4. L'area della concessione con le relative pertinenze minerarie ha un'estensione 10,14 ha, ricadente nel territorio del comune di Telesse Terme (BN), al Foglio n. 1, particelle n. 12, 14, 15, 16, 23, 60, 61, 62, 64, 65 e 66, con portata di esercizio 1,8 l/s e circa 8 – 9 ore di emungimento giornaliero per tutto l'anno.
5. L'attuale perimetrazione dell'area di concessione potrà essere rideterminata a seguito di adeguata motivazione, incluse le opportune valutazioni idrogeologiche.
6. La risorsa da assegnare in concessione evidenzia i seguenti parametri e caratteri alla sorgente:
 - Temperatura alla sorgente: 19,8 °C;
 - pH alla T. sorgente: 6,12;
 - Residuo fisso a 180°: 1557 mg/l;
 - Conducibilità Elettrica: 2212 µS/cm;
 - Ossidabilità: 2,5 mg/l O₂.
7. All'interno dell'area di concessione insistono le seguenti opere di captazione, di seguito specificate come pertinenze minerarie della concessione e costituite principalmente da:
 - Un unico pozzo denominato: Pozzo 1.
8. L'acqua minerale “Petra” del comune di Telesse Terme (BN) ha ottenuto, con decreto n. 4387, in data 22/02/2022, il riconoscimento del Ministero della Salute delle proprietà terapeutiche per la balneoterapia e fangoterapia nel trattamento delle malattie a carico dell'apparato locomotore di interesse reumatologico ed ortopedico e per la riabilitazione motoria.
9. All'assegnatario della Concessione sarà conferito il diritto di coltivare, secondo l'accezione di cui all'art. 4 della L.R. 8/2008 e s.m.i., le acque termali emunte, nonché di utilizzarle per tutte gli usi previsti dalla Legge, salvo l'onere di acquisire tutti i pareri, atti, nulla-osta, nonché specifiche autorizzazioni in materia sanitaria, ambientale, di difesa del suolo ed urbanistica, richieste per il legittimo esercizio delle attività di utilizzo.
10. Al Concessionario affidatario saranno dunque riconosciuti:
 - la titolarità della Concessione relativa alla sorgente di acqua termale;
 - l'autorizzazione allo sfruttamento del giacimento per tutte le destinazioni previste dalla legge alle condizioni previste dalle norme vigenti ed in conformità alle prescrizioni del Piano di settore delle acque termali e minerali in corso di approvazione e alle ulteriori condizioni precisate nel disciplinare;
 - l'utilizzo delle pertinenze relative all'estrazione dal giacimento poste all'interno dell'area di concessione.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della Concessione per tutta la durata quindicennale del contratto è stimato in € 990.000,00 ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 4 – IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo annuo a base d'asta della presente Concessione è pari ad € **750,00**, ovvero al canone annuo base, di cui al paragrafo 11.2 del presente Disciplinare, calcolato per l'intera durata della Concessione. Su tale importo potranno essere formulate offerte al rialzo.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE, RINNOVI

5.1- DURATA

La durata dell'appalto è di 15 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione di Concessione.

5.2- RINNOVI

1. Alla scadenza, il rapporto concessorio non sarà automaticamente rinnovato in quanto, dovendosi rispettare i canoni di imparzialità, trasparenza e concorrenza, come dettati dall'ordinamento comunitario oltre che interno, si provvederà ad apposita procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della concessione.
2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
3. Si precisa che la durata della concessione è ridotta, in deroga al presente disciplinare, nel caso in cui si verifichi una limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa, sulla base di quanto evidenziato dal piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali, in corso di approvazione ai sensi di quanto disposto con DGRC n. 633 del 15.11.2016, e dai programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse; in tal caso, nessun indennizzo sarà dovuto al concessionario.

ART. 6 - PROCEDURA DI GARA

1. La gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al Codice ed al Regolamento, nonché dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal capitolato, dai relativi allegati, che nel loro insieme costituiscono la documentazione del procedimento di gara.
2. La gara verrà esperita mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, e sarà aggiudicata con le modalità previste dall'art. 95, comma 2 del Codice, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata con i criteri di aggiudicazione riportati nell'articolo seguente.
4. Si potrà dare luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e vantaggiosa per la S.A., purché migliorativa delle condizioni poste a base di gara.
5. È facoltà della S.A. di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua.
6. La S.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora sussistano o sopravvengano motivi di interesse pubblico, ovvero per circostanze sopravvenute, ovvero ancora per propria decisione discrezionale e insindacabile. In tal caso, nulla sarà dovuto alle imprese

concorrenti.

ART. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

7.1 - REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, Comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

7.2 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I richiedenti dovranno possedere **l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I richiedenti dovranno dimostrare di avere una capacità finanziaria ed economica adeguata al programma di utilizzo della risorsa mineraria e alle eventuali opere di tutela e di recupero ambientale, nonché a garantire le condizioni di sicurezza.

La capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, come previsto nell'Allegato XVII, Parte I del D.Lgs n. 50/2016, può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie di riconosciuta solidità, attestanti che il concorrente è in possesso della capacità finanziaria o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- c) per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- d) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto della concessione, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono costituiti dalla disponibilità di mezzi e risorse strumentali adeguate per la gestione della concessione con un adeguato standard di qualità.

Come previsto nell'Allegato XVII, Parte II del D.Lgs n. 50/2016, può essere provata mediante:

- a) indicazione dei tecnici e degli organismi tecnici, e di quelli responsabili del controllo qualità, di cui il concorrente disporrà per la gestione della concessione, con enunciazione delle relative generalità, esperienze, mansioni, e professionalità acquisite, con particolare riferimento alla Struttura tecnica operativa (Direttore/i di miniera/stabilimento, tecnici specialisti) di cui l'Operatore economico partecipante si avvale od abbia organizzato di avvalersi per l'attività;
- b) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che il richiedente potrà applicare durante la gestione della concessione.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 172, comma 2 e dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE, la

domanda di partecipazione della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 9 - GARANZIE OFFERTE

L'offerta è corredata da:

- 1) **Originale di garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari all' 2% del valore della Concessione e precisamente di importo pari ad € **19.800,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti;
- 3) **dichiarazione originale di impegno** di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, ai sensi dell'art 4, comma 17 della L.R. 8/2008 e dell'art 31 del regolamento di attuazione, una garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa di primaria agenzia, commisurata al progetto dell'eventuale chiusura mineraria per il ripristino dello stato dei luoghi, in caso di cessazione della concessione, per un periodo pari alla durata della concessione e al tempo necessario per attuare il progetto di ripristino ambientale.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita** da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La **garanzia fideiussoria** dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

ART. 10 - SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sull'area oggetto di concessione, ricadente nel territorio del comune di Telesse Terme (BN), è **facoltativo** e potrà essere effettuato entro il giorno 21/04/2023.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo pec

uod.500202@pec.regione.campania.it e al RUP raffaella.farina@regione.campania.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata almeno 20 giorni prima della data fissata quale termine ultimo per la presentazione delle istanze, previo contatto e accordo con il competente ufficio della Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive all'indirizzo pec: uod.500202@pec.regione.campania.it.

Il sopralluogo verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante; data e luogo del sopralluogo saranno comunicati con almeno 3 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposta delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

ART. 11 - ONERI CONCESSORI

11.1 - Diritto proporzionale

1. A fronte del diritto di sfruttamento del bene, il titolare del provvedimento di legittimazione allo sfruttamento delle risorse contemplate dal presente Disciplinare è tenuto al pagamento di diritti proporzionali annui anticipati rapportati all'estensione dell'area impegnata, per le causali e nei tempi stabiliti dall'art. 36 della L.R. n. 8/2008, rubricato "Diritti proporzionali e contributi". Tali diritti sono attualmente così determinati:
 - euro 41,04 per ettaro o frazione di esso per le aree oggetto di concessione, così come aggiornato con decreto dirigenziale n 292 del 18/05/2022, in funzione dell'Indice Istat per i prezzi al consumo
2. Gli importi dei diritti proporzionali annui così determinati non possono comunque essere inferiori a euro 2.000,00 e sono corrisposti alla Regione, la prima volta, all'atto del rilascio del provvedimento, in misura proporzionale ai mesi residui dell'anno e successivamente, in misura

integrale, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. I diritti proporzionali su indicati sono annualmente aggiornati in funzione dell'indice ISTAT per i prezzi al consumo.

11.2 - Contributo annuo

1. Il titolare della concessione è tenuto, altresì, a corrispondere un contributo annuo. Il contributo è corrisposto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Regione Campania e al comune ove è ubicato il punto di eduazione. Il contributo annuo, tenuto conto delle finalità sociosanitarie delle utilizzazioni e della opportunità di valorizzare ed incentivare il ricorso alle prestazioni termali, è così determinato:

- euro 750,00 per le aziende termali con fatturato annuo fino a euro 200.000,00 riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate;

- euro 1.500,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 200.000,01 fino a euro 800.000,00;

- euro 3.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 800.000,01 fino a euro 2.400.000,00;

- euro 6.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 2.400.000,01 fino a euro 6.000.000,00;

- euro 12.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate da euro 6.000.000,01 fino a euro 12.000.000,00;

- euro 24.000,00 per le aziende termali con fatturato annuo riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate superiore a euro 12.000.000,00.

2. Il contributo come sopra determinato costituisce la base per le offerte al rialzo da presentare nella gara per la concessione del diritto di sfruttamento delle acque termali. Le maggiori somme dovute quale rialzo della base d'asta di cui al periodo precedente sono corrisposte alla Regione Campania.

3. Per il pagamento dei canoni e delle somme compensative, il Concessionario si atterrà alle disposizioni di cui all'art. 36 L.R. n. 8/2008.

4. La Regione Campania si riserva di verificare sistematicamente e puntualmente l'applicazione e l'osservanza da parte dell'aggiudicatario delle clausole contenute nel presente Articolo, pena la decadenza della Concessione.

ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Per partecipare alla presente procedura, l'Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica ed informatica:

- firma digitale, di cui all'art. 1, lett. s, del D. Lgs. 82/2005;

- dotazione hardware e software minima, come specificata nella sezione "Requisiti Minimi" del portale delle gare.

2. È utile e necessario che l'Operatore Economico, interessato a partecipare alla presente gara telematica, consulti preliminarmente, le seguenti sezioni del portale delle gare:

- sezione "Normativa e Manuali", in cui potrà reperire, in particolare, il Manuale "Istruzioni per la registrazione degli operatori economici al Portale della Regione Campania" e le "Linee Guida sulla Presentazione dell'Offerta";

- sezione “FAQ”.

3. Per partecipare alla gara ogni impresa concorrente deve registrarsi al Portale Gare tramite l'apposito link “Registrati ora!” presente sulla home page del Portale stesso. La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password), personale per ogni impresa registrata, necessaria per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come dichiarato all'atto della registrazione. Le imprese devono indicare - in fase di registrazione - un indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)** quale indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante. Qualora l'impresa abbia già effettuato la registrazione per altra procedura o per l'iscrizione all'Elenco Unico dei fornitori, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale. Tale operazione deve essere effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione chiamando il Numero Verde 800 098 759, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o inviare una e-mail a helpdesk@afsoluzioni.it

4. Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara avverranno tramite il Portale e saranno visibili accedendo alla propria area privata previo avviso all'indirizzo di posta elettronica certificata dei legali rappresentanti delle imprese concorrenti. In caso contrario la S.A. non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

5. Eventuali richieste di chiarimenti (FAQ) dovranno pervenire esclusivamente attraverso il Portale delle gare della Centrale Acquisti, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara. Non è ammessa altra modalità per la richiesta di chiarimenti.

6. I chiarimenti potranno essere richiesti **fino alla data del 24/04/2023 alle ore 23.59**. Le risposte saranno accessibili nella sezione “Chiarimenti” della presente procedura di gara sul Portale.

7. Le offerte telematiche devono essere inoltrate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 05/05/2023, tramite il portale delle gare, secondo la seguente procedura:

- accedere all'AREA PRIVATA del portale, previa registrazione secondo quanto indicato nei precedenti punti 1, 2 e 3, mediante inserimento delle credenziali e cliccando su “ACCEDI”;
- cliccare sulla sezione “BANDI”;
- cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI” (si aprirà l'elenco di tutti i bandi pubblicati);
- cliccare sulla lente “VEDI”, situata nella Colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
- visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione “ATTI DI GARA”) e gli eventuali chiarimenti pubblicati;
- cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
- compilare la sezione “BUSTA DOCUMENTAZIONE”, allegando la documentazione amministrativa come richiesta all'art. 13 del presente disciplinare;
- per la “BUSTA TECNICA” è necessario allegare la documentazione tecnica così come richiesta dall'art. 14 del presente disciplinare;
- per la “BUSTA ECONOMICA” inserire nella sezione così denominata, a pena di esclusione:
 - a) prezzo offerto, nell'apposito campo “Valore offerto”;

b) l'offerta economica formulata, secondo il modello C allegato al presente disciplinare, tenendo conto di quanto richiesto dall'art. 15 del presente disciplinare.

- cliccare su INVIO, verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su CONFERMA per inviare la propria offerta: al termine dell'invio si aprirà una pagina riproducente l'offerta inviata, completa di data di ricezione e protocollo attribuito dal sistema. È possibile stampare tale pagina cliccando sull'icona della stampante posta in alto a sinistra.

È sempre possibile verificare direttamente sul Portale il corretto invio della propria offerta seguendo la seguente procedura:

1. inserire i propri codici di accesso;
2. cliccare sul link "BANDI A CUI STO PARTECIPANDO";
3. cliccare sulla lente "APRI" situata nella colonna "DOC. COLLEGATI" in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
4. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta "OFFERTE" e visualizzare la propria OFFERTA.

Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l'offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato). Si evidenzia inoltre che, al fine di consentire una più facile consultazione all'operatore economico, nella sezione "BANDI A CUI STO PARTECIPANDO", sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella BUSTA DOCUMENTAZIONE, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara

ART. 13 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene i seguenti documenti, allegati al presente disciplinare:

1. **Istanza di partecipazione** – Allegato E3;
2. **Scheda identificativa dell’istante** - Allegato B1;
3. **Dichiarazione familiari conviventi** - Allegato B2;
4. **Dichiarazione protocollo di legalità** (pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54) e di impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento della Regione Campania (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 90 del 9/03/2021, e pubblicato sul BURC n. 24 del 15/03/2021, pena la risoluzione del contratto) - Allegato B3;
5. **DGUE** – Documento di Gara Unico Europeo per l’attestazione dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, requisiti di idoneità professionale, capacità tecnica professionale);
6. **Originale dell’attestato di partecipazione al sopralluogo, se effettuato**, rilasciato dai funzionari regionali;
7. **Documento originale attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
8. **Dichiarazione di impegno** a rilasciare garanzia definitiva di cui al precedente articolo 9;
9. **Originale dell’impegno** di un istituto bancario o assicurativo a prestare, al momento del rilascio della concessione, garanzia fidejussoria o polizza assicurativa commisurata al **progetto dell’eventuale chiusura mineraria**, comprendendo la possibilità di ripristino ambientale, ai sensi dell’art 31 del regolamento regionale n. 10/2010;
10. **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC**;
11. **Passoe** di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
12. (per i consorzi) **Statuto di costituzione del consorzio**.

ART. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

1. La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:
 - a) **un’attestazione documentata della capacità tecniche, professionali ed organizzative**, (All. XVII, D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.) dell’Operatore economico secondo quanto indicato al precedente paragrafo 7.4;
 - b) **una relazione tecnica dell’offerta** con la descrizione, anche tramite elaborati cartografici, delle opere e delle attività oggetto della coltivazione, del programma di utilizzo della risorsa termale e degli effetti del programma di utilizzo sull’ambiente e comunque ogni elemento utile per la valutazione dell’offerta, alla luce dei criteri di cui al successivo paragrafo 16.1 del presente Disciplinare;
 - c) **cronoprogramma dettagliato dei tempi di avvio e di attuazione** del Programma Generale di Coltivazione del Giacimento;
 - d) **eventuali proposte migliorative** e senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione che l’operatore economico si impegna a porre in essere durante l’arco temporale della concessione

(a titolo esemplificativo: ricadute occupazionali dirette previste all'avvio dell'attività e negli anni successivi, nonché ricadute economiche e occupazionali indirette prevedibili sul territorio; iniziative volte a favorire l'accesso a persone con disabilità, alla valorizzazione delle risorse turistiche, gastronomiche e culturali del territorio di appartenenza; opere e/o interventi volti a alla diminuzione dell'impatto ambientale ed al risparmio energetico, eventuali elementi di innovazione, ecc.);

- e) **una presentazione dell'operatore**, nella quale si possa desumere l'esperienza specifica nel settore da parte del Concessionario e/o da parte del personale di cui si avvale o intenda avvalersi; a tal fine all'offerta tecnica dovranno essere allegati i curricula del suddetto personale, dai quali emergano l'esperienza acquisita nel settore termale, le mansioni e i profili professionali.
- 2. L'offerta tecnica dovrà indicare tutti gli elementi utili per la valutazione delle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche offerte e **dovrà essere contenuta in max 20 facciate** (esclusi copertina e indice) – **utilizzando carattere Arial n. 11, interlinea singola** (non saranno presi in considerazione gli elementi offerti nelle pagine successive alla sessantesima), **ogni facciata deve essere numerata progressivamente**.
 - 3. Al fine di consentire la valutazione delle offerte in termini omogenei, i concorrenti devono impostare il progetto tecnico seguendo lo schema e la sequenza degli elementi indicati nel presente paragrafo.
 - 4. L'offerta tecnica inoltre:
 - a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
 - b) non deve, a pena di esclusione dalla gara, inserire elementi che possano in qualsiasi modo anticipare valori o profili specifici della parte economica dell'offerta, in quanto verrebbe ad essere violato il principio di segretezza delle offerte.

ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

- 1. La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione:
 - a) **l'offerta economica** predisposta secondo il **Modulo C**, allegato al presente disciplinare;
 - b) **un piano economico-finanziario** (con indicazione di costi/ricavi) dal quale si desuma la capacità del progetto di generare un livello di redditività adeguato a garantire l'equilibrio economico e finanziario per tutta la durata della concessione. Il Piano economico finanziario dovrà indicare anche elementi di natura quantitativa e qualitativa, in particolare, il numero di visitatori annuale atteso, il numero ed il prezzo dei servizi offerti, con separata indicazione dell'Iva, la percentuale di sfruttamento della risorsa, l'analisi dei costi necessari alla realizzazione di tutto quanto previsto nel Progetto di coltivazione, dei mezzi di finanziamento all'uopo necessari e della remuneratività dell'iniziativa; inoltre la programmazione degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e modernità degli impianti anche e soprattutto quelli di misurazione dei prelievi. Tale piano economico finanziario dovrà essere aggiornato ogni tre anni in via previsionale al 30.06 della 4^a annualità di concessione.
- 2. L'offerta economica deve essere formulata indicando la percentuale di rialzo offerta sull'importo a base d'asta di cui all'art. 4 del presente Disciplinare.
- 3. L'offerta dovrà essere espressa in lettere ed in cifre, con un massimo di tre cifre decimali. Ulteriori cifre decimali non verranno prese in considerazione.
- 4. In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà presa in considerazione quella in lettere. Sono inammissibili le offerte economiche inferiori all'importo a base d'asta.

5. L'offerta, inoltre:

- a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
- b) non deve contenere condizioni concernenti modalità di pagamento, termini di consegna, limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni contenute negli atti di gara;
- c) non deve essere indeterminata o condizionata, né deve imporre restrizioni e deve contenere espressi impegni circa:
 - la validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
 - il mantenimento fisso ed invariato del prezzo fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dai documenti di gara.

N.B. Non essendo prevista in piattaforma una procedura che contempli una serie di opzioni circa l'offerta economica o in generale la possibilità di offrire rialzi percentuali, la Commissione prenderà in considerazione solo quanto riportato nell'allegato MODELLO C - OFFERTA ECONOMICA. In ogni caso, l'operatore dovrà inserire nel campo "% di sconto offerta" della busta economica la percentuale di rialzo, poiché è un campo obbligatorio e imm modificabile.

ART. 16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

A fronte di più istanze ammissibili, si procederà con apposita procedura comparativa e la concessione sarà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016.

La valutazione sarà effettuata da una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti e appositamente costituita.

Il punteggio totale attribuibile ad ogni proposta sarà elaborato sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo e sarà al massimo di 100/100 punti, suddivisi come indicato di seguito:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il conferimento della concessione è comunque subordinato alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati, nonché alla presentazione degli elaborati tecnici e della documentazione, necessari per il rilascio di una concessione, qualora già presenti agli atti del Settore.

La valutazione delle istanze presentate, anche ai fini dell'eventuale procedura comparativa, tiene conto della documentazione contenuta nella busta "B", relativa all'offerta tecnica e nella busta "C", relativa all'offerta economica.

La proposta di aggiudicazione sarà considerata valida solo al raggiungimento di un punteggio complessivo minimo di punti 50.

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica (MAX 70 PUNTI) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

A					
OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)					
<i>N°</i>	<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Max punti</i>	<i>n°</i>	<i>Sub-criteri di valutazione</i>	<i>Max punti</i>
1	Programma di coltivazione del giacimento	20	1.1	Completezza e accuratezza delle informazioni degli elaborati, da documentare anche tramite allegati cartografici, con particolare riguardo alle opere e interventi mirati alla coltivazione, tutela e corretta gestione del contesto minerario e sue pertinenze, comprese le proposte di ripristino ambientale	10
			1.2	Cronoprogramma dettagliato dei tempi di avvio e di attuazione del Programma Generale di Coltivazione del Giacimento	8
			1.3	Eventuali proposte migliorative (es. valorizzazione della risorsa prevedendone gli usi più pregiati; ricadute occupazionali; iniziative volte a favorire l'accesso a persone con disabilità, alla valorizzazione delle risorse turistiche, gastronomiche e culturali del territorio di appartenenza; opere e/o interventi volti alla diminuzione dell'impatto ambientale ed al risparmio energetico, eventuali elementi di innovazione, ecc.)	2
2	Capacità tecnica e professionale	20	2.1	Pregresse ed attuali esperienze imprenditoriali e tecniche da parte del richiedente nel campo della coltivazione e sfruttamento di Acque Minerali, di sorgente e termali	10
			2.2	Pregresse ed attuali esperienze imprenditoriali e tecniche da parte dei tecnici di cui si avvale il richiedente nel campo della coltivazione e sfruttamento di Acque Minerali, di sorgente e termali	10
3	Capacità economiche e finanziarie	20	3.1	Adeguate al progetto di coltivazione proposto, da attribuirsi sulla base del complessivo valore degli investimenti e dei costi di gestione previsti nel progetto di coltivazione, relativamente all'attività mineraria, valutato per il primo triennio	20
4	Disponibilità delle aree e/o strutture di utilizzazione	10	4.1	Disponibilità dell'area e/o struttura da utilizzare come stabilimento termale, conformemente agli usi riconosciuti per le acque, da comprovare mediante contratto regolarmente trascritto o registrato che conceda quantomeno un diritto di godimento (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo comodato, locazione o analoghi), stipulato almeno in forma di contratto preliminare e per una durata equivalente a quella per cui è richiesta la concessione	10
TOTALE					70

Ogni componente della Commissione giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni, attribuendo discrezionalmente, a ciascuno dei sub-criteri dell'offerta tecnica, un coefficiente variabile tra zero e uno; tali coefficienti saranno graduati da un massimo pari a 1 (uno) in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta la migliore possibile (e quindi ottimale) e fino a 0 (zero) in corrispondenza di offerte inadeguate. Al fine di rendere omogenea l'attribuzione dei coefficienti sono stati previsti cinque giudizi di valutazione da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; ad ognuno di detti giudizi corrisponde l'assegnazione del coefficiente corrispondente come di seguito specificato:

Valutazione	Descrizione	Coefficiente
Ottimo	L'elemento di valutazione è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo migliorativo alle attese della Stazione Appaltante	1,00
Buono	L'elemento di valutazione è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese della Stazione Appaltante	0,80
Sufficiente	L'elemento di valutazione è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde in misura soddisfacente alle attese della Stazione Appaltante	0,60
Minimo	L'elemento di valutazione è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto risponde in modo appena adeguato alle attese della Stazione Appaltante	0,30
Inadeguato	L'elemento di valutazione è trattato in modo assolutamente non adeguato alle attese della Stazione Appaltante	0,00

Ciascun commissario valuterà ogni progetto tecnico assegnando, per ciascuno dei subcriteri componenti il progetto, un punteggio provvisorio compreso tra 0,0 e 1,0. Successivamente si procederà a determinare la media aritmetica delle valutazioni dei commissari per ciascuno dei suddetti subcriteri ed a moltiplicarlo per il relativo valore del subcriterio applicando la seguente formula:

$$P = (C \times W)$$

dove P = punteggio finale del subcriterio

C = coefficiente della prestazione dell'offerta, variabile tra 0 e 1 risultante dalla media dei voti dei commissari attribuiti al subcriterio;

W = peso o punteggio massimo attribuito al subcriterio.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La Commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Successivamente i commissari procederanno alla somma dei punteggi così ottenuti per i criteri.

La Commissione giudicatrice, per l'attribuzione dei punteggi relativo al sub-criterio di natura quantitativa 1.2 (Tempi di avvio per l'utilizzo del giacimento) ricorrerà al metodo proporzionale, assegnando il punteggio massimo (8 punti) all'offerente che indicherà la tempistica minima di avvio espressa in giorni ed assegnando i punteggi agli altri offerenti con la formula: tempo minimo/ tempi del concorrente in esame* 8 (punteggio massimo).

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà, quindi, determinato dalla sommatoria dei punteggi definitivi attribuiti a ciascuno dei 4 criteri dell'offerta tecnica.

La Commissione, sulla base dei punteggi ottenuti da ciascuno dei soggetti partecipanti alla gara, formulerà la proposta di aggiudicazione, alla S.A., della concessione a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto.

A parità di punteggio complessivo la Commissione procede, ai sensi dell'articolo 4 comma 6 della L.R. 29 luglio 2008, n. 8, ad attribuire la concessione di preferenza al titolare del permesso di ricerca.

16.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica, saranno attribuiti punteggi, fino ad un massimo di 30, con la modalità di seguito indicata.

1) Alle offerte economiche degli operatori economici che hanno stimato nel Piano economico finanziario presentato un fatturato annuo fino a euro 200.000,00, riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate:

a) saranno attribuiti **0 punti** se offrono il canone annuo minimo di euro 750,00;

b) saranno attribuiti **punti fino ad un massimo di 30** sui rialzi presentati sul canone di concessione minimo di euro 750,00, mediante la seguente formula $Px = (Ox * Pm) / Oa$;

2) Alle offerte economiche degli operatori economici che hanno stimato nel Piano economico finanziario presentato un fatturato annuo da euro 200.000,01 fino a euro 800.000,00, riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate:

c) saranno attribuiti **0 punti** se offrono il canone annuo minimo di euro 1.500,00;

d) saranno attribuiti **punti fino ad un massimo di 30** sui rialzi presentati sul canone di concessione minimo di euro 1.500,00, mediante la seguente formula $Px = (Ox * Pm) / Oa$;

3) Alle offerte economiche degli operatori economici che hanno stimato nel Piano economico finanziario presentato un fatturato annuo da euro 800.000,01 fino a euro 2.400.000,00, riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate:

e) saranno attribuiti **0 punti** se offrono il canone annuo minimo di euro 3.000,00;

f) saranno attribuiti **punti fino ad un massimo di 30** sui rialzi presentati sul canone di concessione minimo di euro 3.000,00, mediante la seguente formula $Px = (Ox * Pm) / Oa$;

4) Alle offerte economiche degli operatori economici che hanno stimato nel Piano economico finanziario presentato un fatturato annuo da euro 2.400.000,01 fino a euro 6.000.000,00, riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate:

g) saranno attribuiti **0 punti** se offrono il canone annuo minimo di euro 6.000,00;

h) saranno attribuiti **punti fino ad un massimo di 30** sui rialzi presentati sul canone di concessione minimo di euro 6.000,00, mediante la seguente formula $Px = (Ox * Pm) / Oa$;

5) Alle offerte economiche degli operatori economici che hanno stimato nel Piano economico finanziario presentato un fatturato annuo da euro 6.000.000,01 fino a euro 12.000.000,00, riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate:

i) saranno attribuiti **0 punti** se offrono il canone annuo minimo di euro 12.000,00;

j) saranno attribuiti **punti fino ad un massimo di 30** sui rialzi presentati sul canone di concessione minimo di euro 12.000,00, mediante la seguente formula $P_x = (O_x * P_m) / O_a$;

6) Alle offerte economiche degli operatori economici che hanno stimato nel Piano economico finanziario presentato un fatturato annuo superiore a euro 12.000.000,00, riferito esclusivamente alle prestazioni termali erogate:

k) saranno attribuiti **0 punti** se offrono il canone annuo minimo di euro 24.000,00;

l) saranno attribuiti **punti fino ad un massimo di 30** sui rialzi presentati sul canone di concessione minimo di euro 24.000,00, mediante la seguente formula $P_x = (O_x * P_m) / O_a$;

dove:

P_x = punteggio da attribuire al concorrente x;

O_x = offerta economica presentata dal concorrente x al quale attribuire il punteggio;

P_m = punteggio massimo attribuibile = 30;

O_a = offerta presentata più alta, più favorevole all'Amministrazione.

Si fa presente che la percentuale di rialzo sul canone base offerta dai concorrenti in sede di gara e formalizzata nel "Modulo C" sarà applicata in funzione del fatturato effettivamente realizzato durante il rapporto concessorio, qualora risultasse più alto di quello offerto in gara.

In ogni caso, il contributo annuo da versare all'Amministrazione non potrà essere inferiore a quello offerto in sede di gara, anche qualora il fatturato effettivo risultasse inferiore a quello dichiarato alla presentazione dell'offerta.

Il punteggio complessivo dell'offerta sarà dato dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e quelli attribuiti all'offerta economica.

Non saranno ammesse offerte economiche inferiori ai valori minimi indicati.

Tutti i calcoli sopra descritti per la determinazione dei punteggi saranno effettuati con arrotondamento matematico alla seconda cifra decimale. In caso di parità di punteggio complessivo, la Commissione procede, ai sensi dell'articolo 4 comma 6 della L.R. 29 luglio 2008, n. 8, ad attribuire la concessione di preferenza al titolare del permesso di ricerca.

ART. 17 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI

1. Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, è ammessa la partecipazione di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. In tal caso dovranno essere osservate le prescrizioni di cui all'art. 45 del Codice. L'impresa concorrente capogruppo dovrà assicurare non meno del 50% dell'espletamento del servizio, le altre associate non meno del 20% ciascuna.

2. Non è ammesso che un'impresa partecipi singolarmente e quale componente di altro Raggruppamento, né come facente parte di più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara sia dell'impresa, sia del/i raggruppamento/i a cui partecipa.

3. Non è ammessa la partecipazione di raggruppamenti in cui un'impresa concorrente si trovi in una situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre imprese che partecipino singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti, tranne che non dimostri che le offerte presentate non sono imputabili ad un unico centro decisionale.

4. Per quanto riguarda i **requisiti**:

- i requisiti di cui ai paragrafi 7.1 e 7.2 devono essere posseduti da **tutte** le imprese raggruppate;
- i requisiti di cui ai paragrafi 7.3 e 7.4 devono essere assolti cumulativamente con il contributo di tutte le imprese raggruppate. Ogni componente del Raggruppamento deve possedere, in percentuale, un volume di fatturato specifico almeno pari alla percentuale di partecipazione al raggruppamento.

5. Per quanto riguarda l'**istanza di partecipazione**:

- in caso di Raggruppamento non ancora costituito: l'istanza deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese concorrenti che costituiranno il Raggruppamento Temporaneo e deve contenere l'indicazione delle quote di partecipazione di tutte le imprese concorrenti nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella designata come mandataria - capogruppo (la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti);
- in caso di Raggruppamento già costituito: l'istanza può essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della mandataria; ad essa vanno allegati mandato collettivo speciale conferito dalle mandanti risultante da scrittura privata autenticata, o copia di essa autenticata, nonché dichiarazione a firma del titolare o legale rappresentante della mandataria (resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m. e i., con allegata copia del documento di riconoscimento), concernente l'impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 25 della Legge regionale;
- dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese (sia nel caso di imprese raggruppate o raggruppande);
- *(nel caso di consorzi)* indica per quali consorziati il consorzio concorre con i relativi servizi che saranno eseguiti.

6. Per quanto riguarda la restante documentazione di cui all'art. 13:

- i documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 10 vanno prodotti **da ogni impresa concorrente**;
- le garanzie di cui ai punti 7, 8, 9, in caso di raggruppamento non ancora costituito, devono essere intestate a tutte le imprese concorrenti associate.

7. Per quanto riguarda l'**offerta economica**:

- nel caso di Raggruppamento non ancora costituito deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese concorrenti raggruppande;
- nel caso di Raggruppamento già costituito può essere sottoscritta anche solo dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente mandataria.

8. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- i requisiti di cui ai paragrafi 7.1 e 7.2 devono essere posseduti dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai paragrafi 7.3 e 7.4, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio

ART. 18 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- 1.1 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- 1.2 l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- 1.3 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- 1.4 la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- 1.5 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 19 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di verifica dei plichi pervenuti avranno inizio successivamente alla scadenza di presentazione delle offerte alla data e secondo le modalità indicate in seguito.

19.1 Apertura della busta A – Verifica documentazione amministrativa

La prima seduta sarà pubblica e avrà luogo il giorno 10/05/2023 alle ore 10.00 presso la Sala Gare dell'Ufficio Speciale Grandi Opere "Centrale Acquisti" sita in Via Metastasio, 25/29 – 80125 Napoli e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o giorno successivo, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul portale delle gare, almeno tre giorni prima della data fissata.

Parimenti, le sedute pubbliche successive saranno comunicate ai concorrenti tramite il portale gare, almeno tre giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara, istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse siano composte di Documentazione Amministrativa ed Offerte Tecnica ed Economica è riscontrata dalla presenza nel sistema telematico delle offerte medesime.

Successivamente, il seggio di gara procederà a:

- apertura della Busta Documentazione Amministrativa, controllandone la completezza del contenuto nonché la conformità a quanto richiesto dal presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso amministrativo di cui all'art. 18 del presente disciplinare;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19.2 Commissione Giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del codice, a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

19.3 Apertura delle buste B e C – valutazione delle offerte tecniche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell’Avviso e nel presente disciplinare.

Successivamente, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nell’Avviso e nel presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica e in ogni caso il titolare del permesso di ricerca qualora figurì tra i concorrenti con lo stesso punteggio complessivo. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede all’aggiudicazione della concessione e alla stipula della Convenzione secondo le modalità indicate al paragrafo 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - **i casi di esclusione da disporre per:**

- **mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;**
- **presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;**
- **presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.**

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’Art. 95, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.

Si potrà dare luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e vantaggiosa per la stazione appaltante, purché migliorativa delle condizioni poste a base di gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'U.S. "Centrale Acquisti" prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 lett. d), del Codice.

La "Proposta di Aggiudicazione" è disposta tramite apposito provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio "UOD Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori". Il provvedimento dirigenziale verrà trasmesso a tutti gli Operatori economici concorrenti tramite PEC e pubblicato sulle apposite Sezioni del sito web istituzionale della Regione Campania.

ART. 20 - AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente risultato primo in graduatoria.

Prima dell'aggiudicazione, l'U.S. "Centrale Acquisti", ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente risultato primo in graduatoria di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stipula della concessione è subordinata, ai sensi dell'art 33, commi 8 e 9 della L.R. n. 8/2008, alla positiva conclusione del relativo procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale o di valutazione di incidenza, **ove dovuti**, per quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 4 della L.R. 8/2008 ed all'art.11 del Regolamento regionale 10/2010, condotta sulla base della documentazione prodotta in sede di gara.

La mancata attivazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e di valutazione di incidenza ove dovuto, da parte dell'aggiudicatario, con la presentazione della istanza corredata della necessaria documentazione al competente Ufficio regionale entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, comporta la decadenza della stessa concessione aggiudicata.

Attualmente la V.I.A. è un endo-procedimento ad istanza di parte per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ed è disciplinato dall'Art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., che al comma 1 prevede: "Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".

Lo Staff tecnico amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione Campania è competente all'indizione, svolgimento ed emanazione del provvedimento finale della Conferenza dei Servizi prevista nell'ambito del PAUR, ai sensi dell'Art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i.

A seguito della "Proposta di Aggiudicazione", l'Operatore economico (in seguito: Proponente) – a pena di decadenza - entro 90 giorni dalla trasmissione via PEC del suddetto provvedimento, ha l'obbligo di presentare istanza all'Autorità competente per il per il rilascio del PAUR ai sensi e nelle modalità di cui al summenzionato art. 27-bis.

A conclusione dell'espletamento della procedura indicata, il provvedimento PAUR è comprensivo

anche, ai sensi di Legge, dell'Aggiudicazione della Concessione. Qualora il PAUR sia a esito negativo nei confronti del Proponente, si procederà alla revoca della "Proposta di aggiudicazione", riservandosi di procedere ad una nuova proposta di aggiudicazione, se ed in quanto ritenuto conveniente, secondo l'ordine della graduatoria, qualora vi sia più di un partecipante alla procedura di gara.

Successivamente, verificati tutti requisiti di Legge e le autodichiarazioni rese, si procederà alla stipula tra l'Aggiudicatario e l'Autorità concedente, della Convenzione di rilascio della Concessione" che costituisce titolo per la coltivazione del giacimento.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la Concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della Convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula della convenzione; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sul valore complessivo del piano economico-finanziario presentato in sede di gara, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e la garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, ai sensi dell'art 4, comma 17 della L.R. 8/2008 e dell'art 31 del regolamento di attuazione, per un periodo pari alla durata della concessione e al tempo necessario per attuare il progetto di ripristino.

La Convenzione sarà stipulata in modalità elettronica.

La Convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della Concessione

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), **sono a carico dell'aggiudicatario** e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.